

sulla strada, senza che nessuno s'incarichi di loro. Se trattandosi di minorenni che hanno agito senza discernimento e che non sono condannati, ma sono prosciolti per l'articolo 54 del codice penale, il giudice ha facoltà di farne la consegna ai genitori o ad altri che ne debbano aver cura, con le ingiunzioni e le responsabilità penali relative, ovvero di ordinarne il loro ricovero in una casa di educazione e di correzione, non si capisce come in caso di condanna, quando cioè sia stabilito che realmente il minorenne si riconosca imputabile e responsabile del reato commesso, si debba lasciar perfettamente libero, non solo senza fargli scontare alcuna pena, ma anche senza prendere a suo riguardo alcun provvedimento di quelli che prudenza e carità, in pro dello stesso minorenne, consigliano.

Il signor ministro e il signor relatore a nome o meno della Commissione potranno ripetere che bisogna far presto a votar la legge e che troppo in lungo porterebbe il tener conto di queste osservazioni, e la Camera potrà non trovar di meglio che secondarli. Ma io mi permetterò di notare che così non si fanno leggi serie e ben meditate.

E non è serio, dopo aver proceduto contro un fanciullo di dieci, dodici, quindici anni e averlo riconosciuto colpevole di un delitto abbastanza grave e condannato a un anno di reclusione, fargli grazia della condanna e della pena e abbandonarlo a sè medesimo. Sarebbe inopportuno, insensato, e anche contraddittorio con le disposizioni del codice penale: tanta cecità ci preparerebbe certamente degli effetti funesti della nuova legge; a meno che, non accordando al giudice sprovvisto delle facoltà che io propongo, non fosse indotto nella maggior parte dei casi a non accordar la condanna condizionale ai minorenni; e farebbe bene. Poichè, infine, non si tratta che di una facoltà da accordare al giudice; e non vedo proprio ragione di non ammetterla, nell'interesse così della società come degli stessi minorenni e della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, *relatore*. Francamente, sono dispiacente dell'osservazione fatta dall'onorevole Lucchini. Avendo avuto l'onore di annoverare l'onorevole Lucchini fra i membri della Commissione, debbo notare che egli non ha proposto in seno della medesima molti degli emendamenti, che poi ha portato alla Camera. Le varie proposte, che ci ha presentato, sono state discusse, alcune anzi sono state accolte, e le altre, che non sono state accolte, furono giudicate non opportune dalla Commissione. Se in tutte le discussioni si dovesse procedere con questo sistema, che i membri delle Commissioni vengano poi nella Camera a proporre nuovi emen-

damenti, e poi gli emendamenti degli emendamenti, salvo di pentirsi la sera di quello, che hanno proposto la mattina, sarebbe impossibile arrivare all'approvazione di una legge.

LUCCHINI LUIGI. Questo non è a proposito...

PRESIDENTE. Non interrompa.

GRIPPO, *relatore*. In quanto ad esprimere il pensiero della Commissione, debbo rilevare che, per quanto io abbia insistito per convocarla, non ho avuto il conforto che di vedere pochissimi colleghi, cosicchè ho dovuto provvedere a concordare coll'onorevole ministro le ultime modificazioni.

Del resto la questione di sopprimere il beneficio ai minorenni è stata discussa in seno alla Commissione, ed è stata respinta, mantenendosi la proposta del Ministero. Non ho altro da dire

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Nella relazione colla quale ho presentato all'approvazione della Camera questa proposta di legge dissi esplicitamente che non intendevo ora occuparmi del problema della delinquenza dei minorenni, argomento vasto e complesso, come gi ho osservato anche nel corso della presente discussione, e che non è indispensabile di svolger mentre si disciplina l'istituto della condanna condizionale. L'onorevole Gianturco, che vuol l'approvazione di questa legge, pur avendo presentato, essendo ministro, un progetto di legge col quale proponevasi di risolvere almeno parzialmente la questione dei minorenni delinquenti ora, pur di vedere approvata la legge sulla condanna condizionale, ha detto chiaramente che l'accetta nei termini limitati in cui è proposta dal Ministero, rinunciando a veder definita per ora la questione dei minorenni.

La questione dei minorenni rimane, per altri, aperta, comunque debba essere di conforto il pensiero che la nostra legislazione civile penale in parte la contempra e risolve, e quel che ancora che preoccuperà indubbiamente ogni guardasigilli e ogni ministro dell'interno per maggiori e più radicali provvedimenti.

Questa stessa legge infine non dimentica minorenni ed ebbi già occasione di dimostrare quanto la loro condizione morale e giuridica possa averne vantaggio...

GRIPPO, *relatore*. C'è poi un articolo aggiuntivo...

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. È quello che stavo per dire.

L'onorevole relatore mi ricorda opportunamente che abbiamo accettato altresì un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Gianturco che direttamente li riguarda, articolo per il quale si stabilisce che non possa spiccarsi ma